



CONTRATTO INTEGRATIVO A LIVELLO REGIONALE SULLE RELAZIONI SINDACALI - PERSONALE DIRIGENTE - AREA V^

Premessa

Le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. dell'area V della Dirigenza e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, rappresentato dalla delegazione di parte pubblica appositamente costituita, convengono sulla opportunità e necessità di addivenire alla definizione del presente contratto integrativo, attinente ai Dirigenti Scolastici, in applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale per il personale dirigente dell'area V del 11.4.2006 - come modificato dal CCNL del 15.7.2010 - e delle disposizioni di legge previste dal d.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o di successive diverse intese tra le parti.

Art. 1 - Obiettivi (Art. 3 CCNL dell'11.4.2006)

1. Organizzazioni Sindacali e Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto dell'art. 3 del vigente CCNL - Dirigenza Scolastica, convengono di costruire un sistema di relazioni sindacali in grado di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza e l'efficacia del sistema scolastico con la valorizzazione della funzione dirigenziale, tenendo conto dei processi di innovazione in atto a partire dalla Scuola dell'Autonomia, assecondando l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dirigenti stessi.
2. A tal fine il presente contratto è finalizzato a definire un sistema di regole che, sulla base delle peculiarità della funzione dirigenziale, realizzi la correttezza di comportamento delle parti, sia orientato alla prevenzione dei conflitti, favorisca la piena collaborazione per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Dirigenza Scolastica e dal presente contratto decentrato.

Art. 2 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto è sottoscritto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - delegazione di parte pubblica - e dalle strutture regionali delle OO.SS. regionali firmatarie del vigente CCNL della dirigenza scolastica.
2. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dalla data della sua sottoscrizione.
3. Il presente Contratto si applica in tutto il territorio della regione Lombardia e conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto in materia.
4. Il presente contratto viene predisposto e sottoscritto sulla base ed entro i limiti di quanto disposto in materia dalla vigente disciplina normativa e

contrattuale, alla quale si fa riferimento per quanto qui non espressamente previsto.

5. L'Ufficio Scolastico Regionale provvederà, in tempi congrui, a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'ipotesi sottoscritta del presente contratto e a dare comunicazione tramite mail dell'avvenuta pubblicazione a tutti i dirigenti scolastici della Lombardia.


Art. 3 – Strumenti (Articoli 3 e 5 del CCNL dell'11.4.2006)

Le relazioni sindacali a livello regionale si sviluppano sulla base degli Istituti previsti dall'art. 3 comma 3 lett. a), b) e c) del CCNL dell'area V – Dirigenza. Secondo le indicazioni del CCNL di riferimento e le disposizioni del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in tale ambito si conviene quanto segue.

1. Informazione preventiva (Art. 5, comma 2 CCNL dell'11.4.2006, come modificato dal CCNL del 15.7.2010) – La Direzione scolastica regionale fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica alle OO.SS. firmatarie del presente contratto sulle seguenti materie:
 - a) criteri relativi all'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
 - b) operatività e stato dei processi di valutazione dirigenziale;
 - c) criteri e modalità di conferimento delle reggenze;
 - d) criteri e modalità per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
 - e) consistenza e variazione delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici.
2. Informazione successiva (Art. 5, comma 3 CCNL dell'11.4.2006, come modificato dal CCNL del 15.7.2010) – Su richiesta di una o più rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto, la Direzione Scolastica Regionale fornisce informazioni successive su:
 - a) provvedimenti amministrativi e atti di gestione attinenti le materie del presente contratto o comunque rilevanti ai fini della prestazione di lavoro del dirigente;
 - b) dati generali sullo stato dell'occupazione e di utilizzazione del personale dirigente
 - c) andamento generale della mobilità del personale.

Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenendo conto in via prioritaria dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa

3. Concertazione – si svolge sulle materie di cui ai precedenti commi 1 e 2 e con le procedure previste dall'articolo 5, comma 4, CCNL 11.4.2006 come modificato dall'art. 3 CCNL 15.7.2010.




4. La contrattazione Integrativa si svolge sulle materie di cui al successivo art. 4.
5. L'interpretazione autentica della contrattazione Integrativa regionale viene attuata nei limiti e con le procedure previste dall'art. 6 CCNL dell' 11.04.2006, come sostituito dall'art. 4 CCNL del 15.07.2010.
6. La costituzione di Commissioni bilaterali si svolge secondo i criteri di cui al successivo art. 6.
7. La costituzione del Comitato regionale di garanzia avviene secondo quanto previsto dall'art. 37 del vigente CCNL.

Art. 4 - Materie oggetto della contrattazione regionale integrativa (Articolo 4 CCNL dell'11.4.2006)

1. In applicazione dell'art. 4, comma 2, del citato CCNL - come modificato dall'art. 2 del CCNL del 15.7.2010 - e dell'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, la contrattazione integrativa regionale disciplinerà i criteri per:
 - a) la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati a livello locale;
 - b) l'applicazione dei diritti sindacali;
 - c) il monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell'attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti;
 - d) la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento a livello locale sulle materie della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - e) la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato.
2. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.
3. Sulle materie oggetto di contrattazione, la Direzione Regionale presenta la propria proposta alle OO.SS. firmatarie del presente contratto

Art. 5 - Agibilità sindacale

1. La Direzione Scolastica Regionale mette a disposizione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, su richiesta, un idoneo locale comune, adeguatamente arredato per uso Ufficio, Impegnandosi a reperirlo compatibilmente con le disponibilità.
2. Per lo svolgimento delle Assemblee sindacali regionali, Interprovinciali o provinciali dei Dirigenti scolastici, le OO.SS. firmatarie del presente contratto, in modo congiunto o disgiunto, faranno richiesta - almeno 8 giorni prima della data prevista per lo svolgimento - al Direttore Regionale, il quale provvederà a far inserire la comunicazione nella sezione del sito web della Direzione Regionale dedicata alle OO.SS. nella sezione "comunicazioni", e della stessa si darà avviso ai dirigenti scolastici mediante mail.



3. Il tempo previsto per lo svolgimento delle assemblee sindacali di cui al comma precedente ed i connessi tempi di trasferimento sono considerati servizio a tutti gli effetti.
4. Sono considerati in servizio ad ogni effetto i dirigenti che partecipano alle riunioni di cui all'art. 3, avendone titolo, ove coincidenti con attività istituzionali programmate.
5. Relativamente al materiale di cui all'art. 3, la Direzione Generale provvederà a pubblicarlo sul proprio sito istituzionale nella sezione "materiali" dello spazio dedicato alle OO.SS., accessibile solo alle OO.SS. attraverso apposita password.
6. La Direzione Generale Regionale facilita le comunicazioni di carattere sindacale, concernenti le materie previste dal CCNL, tra le OO.SS. firmatarie del presente contratto ed i dirigenti scolastici attraverso la pubblicazione delle comunicazioni ricevute dalle OO.SS. in apposito spazio riservato alle stesse OO.SS. all'interno del sito web della Direzione Regionale, sezione "Dirigenti Scolastici".

Art. 6 – Altre forme di partecipazione (Articolo 8 CCNL dell'11.4.2006)

1. Secondo le disposizioni dell'art. 8 CCNL dell'11.4.2006 - come modificato dal CCNL del 15.7.2010 - allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del Dirigente Scolastico alle attività dell'Amministrazione Scolastica possono essere costituite, a richiesta, Commissioni Bilaterali ovvero Osservatori Regionali.
2. I suddetti Organismi hanno il compito di approfondire specifiche problematiche con particolare riferimento alla organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle Istituzioni Scolastiche, ai processi di valutazione, all'ambiente, igiene e sicurezza del lavoro e alle attività di formazione. Agli stessi è affidato, inoltre, il compito di raccogliere dati sulle predette materie e di formulare proposte alle parti firmatarie del presente contratto in ordine ai medesimi temi. La loro attivazione non prevede oneri aggiuntivi.
3. La composizione di tali Organismi, che non hanno funzioni negoziali, deve garantire la presenza paritetica di esperti/e indicati/e dalle OO.SS. e dalla Direzione Regionale.

Art. 7 – Composizione delle delegazioni (Articolo 7 CCNL dell'11.4.2006)

Le delegazioni in sede di contrattazione Integrativa sono costituite:



- dal Direttore Generale o suoi delegati individuati tramite costituzione di apposita delegazione trattante, eventualmente assistiti da propri esperti;
- dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del vigente CCNL per il personale dirigente dell'area V, eventualmente assistiti da propri esperti

Della delegazione della Amministrazione Scolastica non possono fare parte membri di organismi dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL per il personale dirigente dell'Area V

Ufficio Scolastico Regionale
(delegazione di parte pubblica)

Il Direttore Generale
Delia Campanelli

Il Dirigente dell'Ufficio VII
Morena Modenini

Organizzazioni Sindacali



FLC - GCIL

CISL Scuola

UIL Scuola

SNALS CONFSAI

ANP - CIDA



Ministero dell'Università e della Ricerca
Via della Repubblica Generale dello Stato
00187 Roma

Prot. n. 846 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011

03/06/2015

IL DIRETTORE
IL DIRIGENTE
del settore VII
